

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Amici dell'affido"

Articolo 1 – Denominazione

È costituita fra i presenti, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione "Amici dell'affido" – di qui in avanti, altresì, denominata Associazione – quale ente di carattere privato, nonché ente del Terzo settore, avente natura di Associazione, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività descritte nel prosieguo, senza scopo di lucro, che verrà iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nella sezione meglio compatibile con le caratteristiche dell'ente.

A seguito dell'iscrizione nel Registro, l'Associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo "ODV".

Articolo 2 – Sede

La sede dell'Associazione è fissata nel Comune di Erba.

Attualmente, la sede dell'Associazione, nel Comune di Erba, viene fissata in C.so XXV Aprile n. 74d.

Il Consiglio direttivo potrà trasferire la sede legale, costituire, sopprimere e spostare sedi secondarie e unità locali operative. In caso di trasferimento della sede legale in Comune diverso, il trasferimento dovrà ottenere la preliminare approvazione dell'assemblea straordinaria degli associati.

L'Associazione opera in tutto il territorio nazionale, ma le sue attività saranno indirizzate in via prevalente nel territorio del Comune di Erba e dintorni, e secondariamente, nel territorio della regione Lombardia, in ragione del legame dei soggetti fondatori con questi territori.

Articolo 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4 – Finalità

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. L'Associazione esercita in via principale l'attività di promozione e diffusione delle informazioni connesse all'istituto dell'affido familiare, intesa come esperienza di accoglienza temporanea di un bambino o di un ragazzo nella propria famiglia nelle situazioni in cui la famiglia di origine non sia in grado di fornire le cure fisiche, affettive ed educative.

L'Associazione potrà svolgere e perseguire il proprio fine associativo attraverso le seguenti

CB
A/M
Derevina
culo Aldo
KH
SH
Hjt

attività, a titolo esemplificativo non esaustivo:

- a) organizzazione di eventi aperti al pubblico e tesi a informare, sensibilizzare e promuovere l'istituto dell'affido familiare;
- b) fornire testimonianze, con eventi organizzati ad hoc, attraverso il racconto e la condivisione di esperienze di genitori e/o famiglie che vivono una situazione di affido familiare;
- c) accompagnare nel percorso affidativo i soggetti e/o le coppie che dovessero dimostrarsi interessate all'avvio di un percorso di affido familiare e supportare nel periodo post-affidativo;
- d) collaborare con Enti e/o servizi e/o istituti che abbiano finalità analoghe con gli scopi perseguiti dall'Associazione;
- e) collaborare con i servizi territoriali che operano nell'ambito della gestione dei servizi di affido familiare nonché con le diverse agenzie educative che si occupano di minori;
- f) effettuare attività informativa e formativa in ambito di affido familiare.

Articolo 5 – Attività

L'Associazione svolgerà in via esclusiva o comunque principale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro, le seguenti attività di interesse generale, ricomprese tra quelle elencate nell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nel corso del tempo, l'Associazione potrà svolgere solo alcune e non tutte le predette attività.

L'Associazione potrà, altresì, svolgere, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, attività diverse da quelle elencate nel precedente paragrafo, nel rispetto

dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017; sarà competenza del Consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse.

L'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi, anche in modo non occasionale e organizzato, nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati che non saranno retribuiti, salvi i rimborsi spese nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, dall'eventuale regolamento interno all'Associazione o dai criteri che saranno individuati preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 – Risorse economiche e patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite o possono essere costituite da:

- quote sociali;
- contributi pubblici;
- contributi privati;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Il patrimonio dell'Associazione al momento della sua costituzione è formato dal fondo di dotazione iniziale.

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere incrementato nel corso del tempo tramite le suddette entrate.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

CB
N/A
Deauro
Aldo
KLL
SM
yfr

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere, altresì, incrementato da entrate, proventi, ricavi, rendite comunque denominate, derivanti dal patrimonio medesimo dell'Ente stesso. Il Consiglio direttivo ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari, qualora essi non garantiscano l'equilibrio patrimoniale e finanziario dell'Associazione ovvero comportino oneri gestionali eccessivi.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale comunque denominati a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali o a terzi, anche nel caso di recesso o di ogni ipotesi di scioglimento dell'Associazione o del rapporto con essa.

Articolo 7 – Esercizio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo di ogni anno, tranne il primo esercizio, che inizia con la costituzione dell'Associazione e termina al 31 dicembre.

Articolo 8 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo, allorquando la sua nomina sia o divenga obbligatoria per legge;
- l'Organo di revisione, allorquando la sua nomina sia o divenga obbligatoria per legge;
- l'Assemblea degli associati.

L'Associazione si rifà ai principi di democraticità; pertanto, il Consiglio direttivo, l'Organo di controllo e l'Organo di revisione vengono eletti dall'Assemblea ordinaria degli associati.

Le cariche del primo mandato sono stabilite nell'atto costitutivo dell'Associazione.

Tutti i componenti degli organi sociali devono essere scelti tra gli associati, con l'eccezione degli Organi di controllo e di revisione.

ASSOCIATI

Art. 9 – Ammissione

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Gli associati sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale ed a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di Amministrazione.

Per gli associati di minore età è prevista l'autorizzazione del rappresentante legale (genitore o tutore).

L'ammissione all'Associazione, su domanda presentata direttamente dall'aspirante al Presidente dell'associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 10 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

CB
Mh.
New NC
Cato ddb
Klu
5/4
1/10

- di recedere in qualsiasi momento.
- Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo presso la sede entro 10 giorni dalla richiesta.

Ciascun associato ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Organo di Amministrazione.

Art. 11. – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione.

Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare, l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 12 – Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite

neppure dal beneficiario. Le attività degli associati volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 13 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente dell'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi ed i loro componenti possono essere riconfermati.

I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 14 – Assemblea

L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione. Per gli associati minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

È possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large signature at the top, followed by 'Kil', 'Neon', 'ulo', and 'Sly'.

Art. 15 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti degli Organi sociali;
- b) approvare il bilancio consuntivo ed il rendiconto preventivo, nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- c) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 16 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta di renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, oppure da almeno un terzo dei componenti dell'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico, quale posta elettronica ordinaria. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 17 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda

convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'assemblea straordinaria: a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e del rendiconto preventivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Può essere visionato da tutti gli associati secondo quanto stabilito nell'articolo 25 ultimo comma.

Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Art. 18 – Organo di Amministrazione

Il Consiglio Direttivo è l'organo di Amministrazione dell'Associazione.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto,

CB
Prel
Perow ne
ulo dde
len
S.M.
gr

l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

Art. 19 – Competenze dell'Organo di Amministrazione

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo ed il bilancio consuntivo, nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- fissare l'ammontare della quota sociale annuale;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- deliberare in merito all'esclusione degli associati;
- proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli associati;
- eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere tra le persone componenti l'Organo di Amministrazione;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del consiglio stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 20 – Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile e sono previste attingendo alla graduatoria della lista dei non eletti in assemblea, se disponibile, o ricorrendo ad una nuova elezione in assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio della comunicazione almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione. Il consiglio può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano

Handwritten signatures and notes:
C.D.
M.L.
new ne
auto del
Kell
SM
8/10

attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Art. 21 – Il Presidente

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente.

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 22 – Il Segretario

Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 23 – Organo di Controllo

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti

da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24 – Clausola compromissoria

Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra gli associati ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto per competenza tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 25 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- e) il libro dei Volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono

CB
M
Perow, re
Ludo Alb
RM
Sly
H

attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

I libri di cui al comma precedente sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.

I verbali di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di quindici giorni.

Art. 26 – Scritture contabili

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017

Art. 27 – Bilancio

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 28 – Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione

nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 29 – Devoluzione del patrimonio

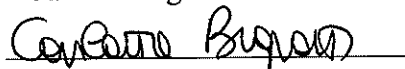
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 30 – Disposizioni finali

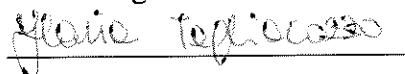
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Erba, lì 20 settembre 2024

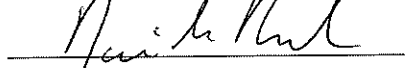
- Carlotta Bignotti



- Ilaria Tagliacozzo



- Davide Binda



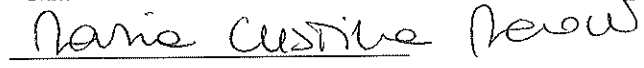
- Stefano Maccagni



- Aldo Marando



- Maria Cristina Meroni



- Karen Nogherot





10/10/2019
REGISTRATO AD ERBA IL
N. 331 SERIE
ASSOLTE EURO
.....

Ch